REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Grimaldi – Presidente

dott. Alfredo Grosso – Consigliere

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di appello [redacted] RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 21.2.2017, promosso da:

[redacted], rappresentata e difesa dalle avv. Emma Iocca e Raffaella Chaippetta del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv[redacted]8, –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax 0984481470; indirizzi PEC avvemmaiocca@cnfpec.it, avvraffaellachiappetta@puntopec.it e [redacted]-, come da delega in atti,

-appellante-

nei confronti di

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] dell'avvocatura interna della stessa società, sede di Torino, elettivamente domiciliata in Torino, [redacted]4 –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax [redacted], indirizzo PEC [redacted]-, come da procura notarile in atti,

-appellata-

oggetto: pagamento somma, titoli di credito

Conclusioni delle parti costituite:

Le avv. E. Iocca e R. Chiappetta per l'appellante hanno così concluso: "Voglia l'On.le Corte, per le ragioni spiegate in premessa, ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione e deduzione, in via principale, così giudicare: 1) accertare e dichiarare fondato il proposto mezzo di gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza [redacted], resa dal Tribunale di Torino, in persona della dr.ssa Silvia Vitrò, nella causa n. RG [redacted], depositata in cancelleria in data [redacted]5, accogliere la domanda principale avanzata

www.studiolegaleioccachiappetta.it

dall'attrice e, per l'effetto, riconoscere il diritto ad ottenere il rimborso dell'intero valore dei buoni (stimato in € 81.817,74 al momento della decisione di primo grado che ha determinato l'arresto della fruttuosità), condannando la società convenuta a pagare la somma residua calcolata, al momento dell'effettivo soddisfo, sulla base dei saggi di interesse contrattuali, indicati a tergo degli stessi, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle competenze legali del primo grado di giudizio, nella misura del doppio di quanto invece liquidato; 2) anche nel caso di rigetto della richiesta di cui sopra, condannare la convenuta al pagamento di ulteriori € 5.691,89 (€ 81.817,74 : 2 = 40.908,87; € 40.908,87 – 35.216,98 = 5.691,89), corrispondenti all'effettivo valore della quota della [redacted] (pari al 50% dei buoni) al momento del deposito della sentenza di primo grado; 3) condannare alla rifusione delle spese processuali, anche eventualmente in misura ridotta, mai liquidate con la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio da distrarre in favore degli avv.ti Emma Iocca e Raffaella Chiappetta".

L'avv. R. [redacted] per la parte appellata ha così concluso: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto dalla sig.ra [redacted] a, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale civile di Torino [redacted] pubblicata il [redacted]. Nel merito dato atto della disponibilità di Poste Italiane s.p.a. di procedere al pagamento della somma oggetto di causa, a seguito del perfezionamento della pratica successoria in corso, respingersi, allo stato, la domanda proposta sia in via principale che in via subordinata disponendo in caso di accoglimento della stessa la liquidazione delle somme portate dai BPF nella misura prevista dalla normativa vigente. In ogni caso con il favore delle sepse ed onorari di giudizio".

www.studiolegaleioccachiappetta.it

Fatto e diritto

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio PT s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data [redacted], che ha accolto la sola domanda subordinata formulata in primo grado condannando la società a pagare all'attrice appellante la somma di € [redacted], oltre interessi legali dalla domanda al saldo: l'appellante ha insistito per l'accoglimento della domanda principale proposta, con condanna della controparte al pagamento dell'intero controvalore dei buoni postali fruttiferi di cui si discute, pari a € [redacted] alla data della sentenza di primo grado, e ,

comunque, ad integrare il minor importo riconosciuto con € 5.619,89 ulteriori, tenuto appunto conto del valore effettivo dei buoni al momento della sentenza del Tribunale di Torino; [redacted] ha instato anche per il rimborso delle spese processuali dei due gradi, ingiustificatamente compensate per la metà per la prima fase processuale dal primo Giudice.

[redacted] era cointestataria con il defunto padre [redacted] di sette buoni fruttiferi ordinari postali, emessi il primo nel [redacted] luglio [redacted], tutti con clausola di pari facoltà di rimborso; dopo il decesso del padre, nel [redacted] l'attrice aveva chiesto il rimborso dei buoni ma le fu negato dalle Poste Italiane s.p.a.; per pagare la società aveva richiesto la dichiarazione di successione del defunto [redacted] ed ulteriore documentazione successoria -specificamente, una quietanza congiunta sottoscritta da tutti gli eredi-; i tentativi di [redacted] volti ad ottenere il pagamento dell'intero, affermato dovuto senza necessità della richiesta integrazione documentale essendo i titoli con clauosla di pari facoltà di rimborso, rimasero senza esito; ella aveva quindi agito avanti al Tribunale di Torino convenendo in giudizio la società ed evidenziando che la clausola di pari rimborso integra un'obbligazione solidale attiva, per cui tutti i contitolari possono richiedere la prestazione per l'intero, che i titoli non cadono in successione e che, in subordine, il rimborso era comunque dovuto nella misura del 50%; le conclusioni prese avevano riguardato, in via principale, il riconoscimento del diritto al rimborso dell'intero e, in via subordinata, il riconoscimento quantomeno del 50% del valore dei buoni, con conseguente condanna a pagare della controparte. Poste Italiane s.p.a. si era costituita ritualmente opponendosi all'accoglimento delle domande: essa aveva affermato la legittimità della propria condotta e l'inscindibilità del rimborso dei titoli, impossibile quindi in misura solo parziale. All'esito di istruttoria documentale il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda subordinata dell'attrice, così motivando: -la materia dei titoli di cui si discute è disciplinata dal DPR n.156/73 e dal DPR n.256/89, dato che il rapporto era nato prima del d. lgs. n.284/99, pur non essendo a tale data ancora esaurito (in tal senso l'art.7 co 3 d. lgs cit.); il DM 19.12.2000 conferma il disposto dell'art.7 cit., non detta una disciplina più favorevole ai risparmiatori e non dispone quindi l'applicazione della stessa ai rapporti pregressi, come sarebbe stato possibile sempre in base alla norma richiamata; anche il dl n.269/03, conv. in legge n.326/03, che trasforma la Cassa Depositi e Prestiti in s.p.a., conferma

www.studiolegaleioccachiappetta.it

l'applicabilità delle disposizioni previgenti a questo tipo di rapporti; -si applica l'art.187 DPR 256/89 che richiede, per la riscossione nel caso in cui uno dei cointestatari sia deceduto, l'esecuzione del rimborso con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche per i titolo con clausola di pari facoltà (la disciplina richiamata è dettata specificamente per i libretti, con estensione espressa ai titoli salva l'esistenza di norme apposite); la disposizione deroga alla pari facoltà di rimborso; -si ritiene tuttavia accoglibile la richiesta di rimborso parziale dei buoni, nella misura del 50%, ex art.156 e 187 co 2 DPR cit.; l'impossibilità di scorporo fino all'infruttuosità dei buoni non rileva, perché non è prevista dalla legge; -sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha proposto appello [redacted], dolendosene per i seguenti motivi: -1. Si accetta l'interpretazione del Tribunale di Torino, secondo cui nel caso di specie non trovano applicazione le disposizioni del DM 19.12.2000 ma quelle dei DPR n.156/73 e n.256/89, nonostante la differente tesi seguita dall'attrice appellante nell'ambito del giudizio di primo grado, ma non si condividono le conclusioni che il primo Giudice ne ha tratto; in

[redacted]

www.studiolegaleioccachiappetta.it

[redacted]

Precisate le conclusioni definitive come in premessa, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

I presupposti di fatto sui quali si articolano i contrasti tra le parti sono pacifici e sono i seguenti: -il 26.6.1993 e il 22.7.1995 [redacted] aveva acquistato, in cointestazione con il padre [redacted] sette buoni fruttiferi postali ordinari, tutti dotati di clausola di pari facoltà di rimborso; -nel marzo [redacted], dopo il decesso di [redacted] si era recata presso l'ufficio postale centrale di Torino per ottenere il rimborso dei buoni ma si era vista richiedere di presentare la dichiarazione di successione del cointestatario e ulteriore documentazione successoria e, specificamente, una quietanza congiunta di tutti gli eredi; -poichè l'attrice appellante non aveva ottemperato alle richieste di PT s.p.a., questa non aveva provveduto al rimborso dei titoli.

[redacted]

L'esame dei motivi di appello proposti comporta la necessità di valutare quale sia la normativa applicabile per il rimborso dei buoni di cui si discute e come essa debba essere interpretata e, quindi, il peso da attribuire alla clausola "pari facoltà di rimborso" presente sui titoli.

www.studiolegaleioccachiappetta.it

Il testo legislativo al quale fare riferimento è prima di tutto, ormai pacificamente anche alla luce delle disposizioni abrogative e di attuazione degli interventi legislativi successivi in materia, il DPR n.156/73, vigente al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi –le condivisibili considerazioni del primo Giudice in ordine alla non applicabilità al caso di specie, data l'epoca degli acquisti dei buoni, del d. lgs n.284/99 e del DM 19.12.2000, non sono state oggetto di contestazione da parte dell'appellante, che anzi ha espressamente dichiarato di accettarle-.

Ai sensi dell'art.2 DPR n.156/73, avrebbero dovuto essere emanate le norme di esecuzione dello stesso testo unico e, fino a quel momento, avrebbero continuato ad essere applicate le disposizioni regolamentari vigenti, in quanto compatibili: l'emanazione del regolamento attuativo di cui al DPR n.256/89 è intervenuta prima dell'acquisto dei buoni di cui è causa ed occorre pertanto fare riferimento anche alle disposizioni in esso contenute, in quanto esecutive, appunto, del DPR n.156/73.

Ai sensi dell'art.173 DPR n.156/73 i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione; la rimborsabilità a vista dei buoni è confermata dall'art.171 dello stesso DPR; la clausola di pari facoltà di rimborso, espressamente riportata sui buoni, comporta la possibilità per ognuno dei cointestatari, disgiuntamente, di richiedere la monetizzazione dell'intero valore dei buoni cointestati, dando vita quindi ad una obbligazione solidale attiva.

[redacted]

www.studiolegaleioccachiappetta.it

[redacted]

L'ingiustificatezza dell'interpretazione offerta dell'art.187 DPR cit., sostanzialmente abrogativa degli art.171 e 173 DPR n.156/73, appare tanto più evidente se si considera che i buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari che il cliente acquista da PT s.p.a. sulla base di una valutazione effettuata sui titoli, i quali contengono in sé tutte le indicazioni necessarie per il rimborso presupponente il possesso, e che non comportano alcun ulteriore profilo esecutivo del rapporto, salvo, al momento della riscossione, la determinazione degli interessi dovuti in base alla normativa primaria e regolamentare applicabile: le caratteristiche dei titoli, le modalità di rimborso e l'incremento patrimoniale rappresentato dal maturare degli interessi sono interamente disciplinati dalla normativa di settore e l'unico profilo di scelta negoziale effettuato dal cliente è volto a decidere se acquistare oppure no, alle condizioni risultanti dai titoli stessi.

L'interpretazione dell'art.187 cit. come disciplinante la totale deroga della clausola di pari facoltà di rimborso in ipotesi presente sui titoli, solo per l'intervenuto decesso di uno dei cointestatari, non appare nemmeno giustificata tenendo conto dell'interesse di PT s.p.a. ad adempiere correttamente

www.studiolegaleioccachiappetta.it

l’obbligazione di pagamento che la onera: eventuali abusi commessi da uno dei cointestatari a danno degli eredi di quello defunto riguardano infatti i rapporti tra i creditori solidali e non potrebbero in alcun modo coinvolgere PT s.p.a., che avrebbe pagato bene proprio in conseguenza della combinazione del possesso dei titoli e della presenza di clausola di pari facoltà di rimborso. Non è invece nemmeno ipotizzabile che possa essere stato previsto in capo a PT s.p.a. un ruolo di tutela delle ragioni degli eredi del cointestatario defunto, trattandosi di compito in alcun modo giustificato dalla natura dell’attività d’impresa, pur connotata da profili di interesse pubblico, svolta dalla stessa.

[redacted]

www.studiolegaleioccachiappetta.it

[redacted]

Alla luce delle considerazioni che precedono, che sono assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'appello proposto deve essere accolto e la sentenza del Tribunale di Torino riformata, con condanna di Poste Italiane s.p.a. a pagare a [redacted] la somma di € 81.817,74, invece dell'importo di € 35.216,98, oltre interessi nella misura legale dalla data della sentenza del Tribunale di Torino, [redacted], al saldo; dall'importo dovuto deve essere detratto quanto già versato da PT s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado.

Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico di PT s.p.a.: l'azione svolta nelle due fasi processuali dall'attrice appellante è stata infatti necessaria per ottenere il pagamento del dovuto e la complessità interpretativa della normativa di riferimento non giustifica comunque una compensazione, nemmeno parziale, ex art.92 co 2 c.p.c. [redacted]

www.studiolegaleioccachiappetta.it

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in data [redacted], nei confronti di Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante,

ogni contraria istanza disattesa,

-accoglie l'appello proposto e dichiara tenuta Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, a pagare a [redacted] la somma di € 81.817,74, invece dell'importo di € 35.216,98; condanna conseguentemente Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, a pagare a [redacted] la somma di € 46.600,76, oltre interessi nella misura legale dal 27.4.2015 al saldo;

-condanna Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresnetante, a rimborsare a [redacted] le spese processuali dei due gradi di giudizio, così quantificadole:

[redacted]

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del [redacted].6.2017

Il Presidente

Il Consigliere Relatore

dott. Luigi Grimaldi

dott. Tiziana Maccarrone

www.studiolegaleioccachiappetta.it